CITTA' DI BACOLI

Citta' Metropolitana di Napoli

ORDINANZA DEL SINDACO

Registro Generale n. 145 del 18-08-2026

OGGETTO: RACCOLTA RIFIUTI - REGOLAMENTAZIONE ORARI

Addì 18 Agosto 2026

IL SINDACO

Premesso che:

- il D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., nell'ambito delle competenze previste dall'art. 198 ha disposto che i Comuni, nel rispetto del principio di trasparenza, efficienza ed economicità stabiliscano, tra l'altro, le modalità del servizio di raccolta dei rifiuti, le modalità di conferimento della raccolta differenziata nonché del trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati, al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni, promuovendo il recupero delle stesse;
- ai sensi dell'articolo 177, comma 2, del Decreto Legislativo 152/2006 e ss.mm.ii. i servizi pubblici locali di natura ambientale e, in particolare, i servizi attinenti alla gestione dei rifiuti urbani costituiscono attività di pubblico interesse;
- la corretta gestione ambientale dei rifiuti ed il recupero di materiali finalizzato al riciclaggio costituiscono un prioritario obiettivo dell'Amministrazione comunale, anche in virtù degli obblighi di legge previsti sul raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata;
- tra gli obiettivi dell'Amministrazione vi è, infatti, il perseguimento della salvaguardia degli interessi pubblici connessi all'ambiente, attraverso una riduzione delle quantità dei rifiuti indifferenziati destinati allo smaltimento in discarica, attraverso l'impiego di efficaci sistemi per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani ed assimilabili.

Rilevato che:

- con il Decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, sono state recepite la direttiva 2018/851/UE, in materia di rifiuti e la direttiva 2018/852//UE, in materia di imballaggi e di rifiuti di imballaggio, facenti parte del c.d. "Pacchetto economia circolare";
- con il Decreto Ministeriale del MITE n. 255 del 23 giugno 2022, sono stati approvati i nuovi Criteri Ambientali Minimi (CAM) relativi al servizio di igiene urbana;
- con Legge 27 dicembre 2017, n. 205 sono state attribuite le funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti urbani all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), che ha introdotto diverse novità regolamentari in materia di metodo tariffario e qualità del servizio;
- con deliberazione n. 444 del 31 ottobre 2019, ARERA ha approvato il documento recante "Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati";

- con deliberazione n. 385 del 3 agosto 2023, ARERA ha approvato lo “Schema tipo di Contratto di Servizio per la regolazione dei rapporti fra enti affidanti e gestori del servizio dei rifiuti urbani”.

Considerato che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 59 del 23/12/2024 veniva rinnovato l’affidamento del servizio pubblico di raccolta/spazzamento e conferimento rifiuti solidi urbani alla società in house “Flegrea Lavoro s.p.a.”;

- la suindicata società è una società di servizi ad intero capitale pubblico che opera nei settori dell’igiene urbana e del verde pubblico, la quale opera nell’interesse della Amministrazione, nelle forme regolate da un contratto di servizio, la cui durata è pari ad anni 3 a partire dal 01/01/2025;

- l’Ente affidante, mediante il controllo analogo, come previsto ai sensi dell’art.23 del D.L. n. 112/2008, convertito nella legge n.133/2008, esercita sulla società affidataria del servizio pubblico un controllo simile a quello esercitato sui propri servizi;

- con Delibera di Consiglio Comunale n. 39 del 22-07-2026 è stata approvata la proposta di deliberazione avente ad oggetto “APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI - PERIODO REGOLATORIO 2026-2029 (MTR-3) E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2026”.

Ritenuto che:

- la gestione dei rifiuti, di qualsiasi provenienza, costituisce attività di interesse pubblico e come tale è disciplinata al fine di garantire la protezione dell'ambiente e dell'uomo;
- al fine di salvaguardare la pulizia ed il decoro urbano degli spazi pubblici, l’Amministrazione Comunale intende arginare quei comportamenti che generano incuria e degrado, alterando il predetto decoro urbano e ledendo altresì la tutela igienico sanitaria, tra i quali rientrano il deposito dei rifiuti con estremo anticipo rispetto all’orario di intervento del servizio di raccolta degli stessi,
- appare opportuno stabilire la fascia oraria per l'esposizione dei contenitori/sacchi dei rifiuti da parte di tutte le utenze (domestiche e non domestiche) esclusivamente dalle ore 21.00 della sera antecedente ed entro e non oltre le ore 03.30 del giorno di raccolta previsto dal calendario comunale.

Richiamate:

- le precedenti Ordinanze Sindacali emanate in materia di igiene urbana e disciplina degli orari di deposito rifiuti (tra cui le OO.SS. n. 166/2008 e n. 196/2008) adottate anche per estendere ed uniformare la gestione dei rifiuti nelle zone territoriali precedentemente non raggiunte dal servizio integrato di raccolta differenziata.

Visti:

- gli artt. 7-bis e 50, comma 7, del D.Lgs. n. 267/2000;
- l'articolo 198 del D.Lgs 3.4.2006 n. 152 e s.m.i., che attribuisce ai Comuni le competenze in materia di gestione dei rifiuti;
- l'articolo 181 dello stesso D.Lgs. 152/2006, ove è stabilito che "*ai fini di una corretta gestione dei rifiuti le autorità competenti favoriscono la riduzione dello smaltimento finale degli stessi “attraverso il riutilizzo, il riciclo o le altre forme di recupero...*";
- l'articolo 192 D.Lgs. 152/2006, il quale prescrive al comma 1) che "*l'abbandono e il*

deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati";

- gli articoli 255, così come modificato dall'art. 34, comma 1, D.Lgs 3.12.2010 n. 205 e l'art. 256 del D.Lgs. 152/2006, che regolamentano il sistema sanzionatorio per la violazione del divieto di abbandono rifiuti;
- il D.Lgs. n° 267/2000 e ss. mm. ii.;
- il D.Lgs. n° 152/2006 e ss. mm. ii.;
- l'art. 222 del D.Lgs. n° 152/2006 e ss. mm. ii.;
- il Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati del Comune di Bacoli, adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 73 del 13.11.2007 (modificato in ultimo con delibera di Commissario Straordinario n. 121 del 7.12.2018), il quale prevede, ai sensi dell'art. 7: *"Le modalità di conferimento e di raccolta dei rifiuti sono disciplinate dal presente regolamento e dalle ordinanze sindacali adottate in materia e dal contratto di servizio tra il Comune e il Gestore del Servizio",* nonché *"Con apposita Ordinanza Sindacale, in particolare, vengono disciplinati: • modalità e orari di conferimento; • frequenze minime garantite per la raccolta; • caratteristiche dei contenitori in relazione alla tipologia dei rifiuti da smaltire"*.

ORDINA

Ambito di applicazione e modalità di esposizione

A decorrere dalla data di pubblicazione della presente ordinanza, sull'intero territorio del Comune di Bacoli, per tutte le utenze domestiche e non domestiche, il conferimento e l'esposizione dei rifiuti urbani con il sistema "porta a porta" deve avvenire nel rigoroso rispetto degli orari, delle frazioni e dei giorni previsti dall'ufficiale Calendario di Raccolta comunale.

Fascia oraria di conferimento e deposito

L'esposizione delle attrezzature (mastelli/carrellati) e/o dei sacchi dei rifiuti presso la pubblica via o all'esterno della proprietà privata deve avvenire ESCLUSIVAMENTE dalle ore 21.00 della sera precedente fino alle ore 03.30 del giorno di raccolta.

È fatto assoluto divieto di esporre rifiuti al di fuori di tale orario. Dopo l'avvenuto svuotamento da parte del soggetto gestore del servizio, i contenitori/mastelli devono essere riposti dalle utenze all'interno delle proprietà private entro la mattinata dello stesso giorno di raccolta.

VIETA

- L'abbandono indiscriminato su suolo pubblico e/o l'esposizione su suolo pubblico di rifiuti differenziati e non differenziati, nonché l'utilizzo e/o l'abbandono nei cestini pubblici o in prossimità degli stessi dei rifiuti che devono essere invece conferiti secondo le modalità sopra descritte;
- il deposito e l'esposizione di rifiuti in giorni ed orari diversi da quelli stabiliti ed indicati nel calendario di raccolta;
- l'utilizzo di sacchi neri o comunque non trasparenti che impediscano la verifica del contenuto della frazione differenziata;
- la miscela di diverse tipologie di rifiuto (es. frazione organica con plastica/metalli o secco indifferenziato);
- l'abbandono di qualsiasi tipologia di rifiuto sul suolo pubblico o ad uso pubblico;

- il conferimento di rifiuti ingombranti o RAEE al di fuori delle procedure di ritiro a domicilio su prenotazione o del conferimento presso l'Isola Ecologica / Centro di Raccolta comunale.

AVVERTE

Ogni violazione della presente ordinanza comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00, ai sensi dell'art. 7 bis del D.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 ss.mm.ii.

Ai sensi dell'art. 255 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 ss.mm.ii.:

1. Chiunque, in violazione delle disposizioni degli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti non pericolosi ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni se:

1. a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:
2. 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
3. 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;
4. b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.

2. I titolari di imprese e i responsabili di enti che, ricorrendo taluno dei casi di cui al comma 1, abbandonano o depositano in modo incontrollato rifiuti non pericolosi ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2, sono puniti con la reclusione da nove mesi a cinque anni e sei mesi.

3. Quando l'abbandono o il deposito vengono effettuati mediante l'utilizzo di veicoli a motore, al conducente del veicolo si applica, altresì, la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da due a sei mesi. Si applicano le disposizioni di cui al Titolo VI, Capo II, Sezione II del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

DISPONE

1. la pubblicazione della presente Ordinanza Sindacale presso il sito istituzionale dell'Ente, nonché la massima pubblicizzazione e diffusione della stessa alla cittadinanza, alle utenze non domestiche, attraverso i mezzi di informazione, manifesti, sito internet dell'Ente, nonché la trasmissione al Comando di Polizia Locale ed alle altre Forze dell'ordine in indirizzo, per la vigilanza sull'osservanza ed il rispetto delle modalità di conferimento sopra individuate;

2. la trasmissione del provvedimento, per quanto di competenza:

- alla società Flegrea Lavoro s.p.a., incaricata del servizio di gestione rifiuti e igiene urbana;
- al Comando di Polizia Municipale del Comune di Bacoli;
- all'Ufficio prefettura di Napoli;
- alla Stazione dei Carabinieri del Comune di Bacoli.

DEMANDA

al Comando di Polizia Locale, unitamente alle altre Forze dell'ordine destinatarie della presente ed al personale preposto, il controllo di quanto previsto ai punti precedenti del presente provvedimento.

INFORMA

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della

Repubblica entro 120 giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza.

Bacoli, 18-08-2026

IL SINDACO

Dott. Josi Gerardo Della Ragione

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica che, ai sensi e con gli effetti del d.lgs. 7 marzo 2005 n.82 e ss.mm., sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa